



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

PROCEDURA STRAORDINARIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LE ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO – artt. 181 -264 D.L. 34/2020

Ordinanza del Sindaco n. 148 del 25/05/2020

ALLEGATO 1

ELEMENTI ESSENZIALI DA RISPETTARE PER LA SICUREZZA STRADALE E LA FRUIBILITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO

Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- 1) le occupazioni non dovranno creare pericolo o intralcio alla circolazione pedonale, ciclabile e veicolare, nel rispetto del Codice della Strada e relativo regolamento, nonché delle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche; si intendono qui richiamate le prescrizioni del Regolamento Dehors approvato con Deliberazione del C.C. n. 84 del 18/07/2017;
- 2) le occupazioni sui marciapiedi dovranno garantire uno spazio libero per il transito pedonale con larghezza mai inferiore a metri 1,50;
- 3) le occupazioni degli ampi spazi pedonali dovranno essere tali da garantire continuità dei percorsi pedonali per una larghezza non inferiore a 2 mt;
- 4) le occupazioni nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) dovranno essere tali da mantenere libere le aree necessarie al transito dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad altri mezzi di trasporto pubblico; a tal fine la larghezza di detti spazi non dovrà essere inferiore a metri 3,50 lineari;
- 5) le occupazioni su stalli di sosta dovranno interessare l'intera profondità degli stessi (striscia di demarcazione compresa) e dovranno prevedere installazioni fisse (pedane e/o elementi di protezione), anche nel rispetto del punto seguente;
- 6) le occupazioni su stalli di sosta o aree pedonali o marciapiedi contigui alla carreggiata veicolare, dovranno essere delimitate mediante elementi di protezione (parapetti, fioriere, ecc...) idonei a impedire fisicamente l'allontanamento repentino di un bambino verso la carreggiata, nonché muniti di banda rifrangente visibile nel senso di marcia ed idonea segnaletica di divieto di sosta e fermata;
- 7) gli spazi occupati dovranno essere accessibili ai diversamente abili, nel rispetto delle norme nazionali vigenti;
- 8) in prossimità di intersezioni viarie le occupazioni non dovranno essere di ostacolo alla visuale di sicurezza dell'incrocio e degli attraversamenti pedonali e comunque dovrà essere rispettata la distanza di 5 mt dalle intersezioni;

- 9) dovrà essere garantita una distanza dai passi carrai e dagli attraversamenti pedonali non inferiore a m. 1,50;
- 10) qualora l'occupazione interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico; inoltre le strutture non dovranno occultare la vista di eventuali impianti semaforici oltre alla vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi eventualmente presenti, né impedire l'accesso alle infrastrutture di impianti di telecomunicazioni, elettrici, ecc... ;
- 11) qualora l'occupazione avvenga in corrispondenza di stalli disabili non numerati o di stalli di carico e scarico merci, l'occupante dovrà provvedere a proprie spese, nel periodo di occupazione, a destinare un'area equivalente nelle immediate vicinanze, provvedendo a posizionare segnaletica mobile verticale adeguata;
- 12) non sono ammesse manomissioni di alcun genere del suolo pubblico e in caso di installazione di pedane e simili, le infrastrutture sottostanti (pozzetti, caditoie, ecc...) dovranno essere facilmente raggiungibili;
- 13) non dovrà essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche;
- 14) in caso di necessità, per consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione e/o realizzazione di infrastrutture o l'esecuzione di traslochi o di lavori privati, l'ente potrà richiedere la rimozione dell'occupazione entro 48 ore.- La ricevuta della Pec sarà sufficiente per occupare il suolo pubblico. L'esercente però dovrà conservare nella sede in cui l'attività è esercitata copia della comunicazione inoltrata nonché atto scritto che attesti il nulla osta all'occupazione del suolo da parte degli esercizi e degli stabili ubicati in un diverso condominio eventualmente confinanti con l'attività.

LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19

si richiama integralmente l'art. 264 del Decreto 34/2020 ed in particolare:

- comma 1 a : nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici, comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali, (...) agevolazioni, e sospensioni da parte di pubbliche Amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dic 2000, n. 445, sostituiscono in ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Livo 6/9/2011 n. 159.

- comma 2: Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti, nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno ai cittadini ed imprese, per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da COVID-19, il presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all'art. 18 della legge 7/8/1990 n. 241 ed al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso.

a) al DPR 445/2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 dell'art 71 è sostituito dal seguente: *“Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli anche a campione, in misura proporzionale al rischio ed all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.”*

Si richiamano il comma 2 lettere 2) e 3) per le sanzioni in merito alle dichiarazioni mendaci.